

STATUTO

Legge Provinciale 7 agosto 2006, n5



LICEO "A. ROSMINI" ROVERETO

Indice

Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

Art. 1 : *Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica*

Art. 2: *Autonomia e principi generali dell'istituzione*

Art. 3: *Criteri di organizzazione*

Capo II: Organi dell'istituzione autonoma

Art 4: *Organi dell'istituzione*

Art 5: *Composizione, durata in carica, nomina e funzioni del consiglio dell'istituzione*

Art 6: *Funzioni del dirigente dell'istituzione*

Art 7: *Composizione e funzioni del collegio dei docenti*

Art 8: *Composizione e funzioni del consiglio di classe*

Art 9: *Composizione, durata in carica e funzioni del nucleo interno di valutazione*

Art 10: *Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti*

Art. 11: *Consulta degli studenti*

Art. 12: *Consulta dei genitori*

Capo III: Strumenti di programmazione e organizzazione

Art 13: *Contenuti, approvazione e durata del progetto di istituto*

Art 14: *Carta dei servizi*

Art 15: *Regolamento interno*

Art 16: *Regolamento che definisce i diritti e i doveri degli studenti e comportamenti che configurano mancanze disciplinari.*

Art 17: *Elaborazione e approvazione dei regolamenti e della carta dei servizi.*

Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria

Art 18: *Bilancio di previsione e conto consuntivo*

Capo V: Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art 19: *Diritto di riunione di assemblea e modalità di riconoscimento delle associazioni*

Capo VI: Rapporti con il territorio

Art 20: *Partecipazione a progetti e iniziative*

Capo VII: Norme finali

Art 21: *Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto*

Capo I

Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

Articolo 1

Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica

1. Questo è lo Statuto dell'istituzione scolastica denominata **LICEO GINNASIO "ANTONIO ROSMINI"**; l'istituzione scolastica ha sede in Rovereto, Corso Bettini 86.
2. L'istituzione scolastica, di seguito indicata con il termine "istituzione" è dotata di uno stemma che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento, costituito da un riquadro contenente in alto a sinistra la quercia, simbolo della città di Rovereto, la scritta *Liceo "A. Rosmini" Rovereto A.D. 1672*, la riproduzione prospettica della facciata del Liceo, secondo l'immagine qui di seguito riportata.

Articolo 2

Autonomia e principi generali dell'istituzione

1. L'istituzione scolastica è, nell'ambito del sistema educativo provinciale, ente dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e attuata dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 che declina l'autonomia in autonomia statutaria, didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo sancendone i principi.
2. L'istituzione autonoma promuove la crescita e la valorizzazione della persona nel rispetto delle differenze e delle identità di ciascuno come valore fondamentale nella propria pratica formativa ed educativa. L'istituzione promuove altresì l'educazione alla solidarietà, alla pace e alla cooperazione, alla tutela e al rispetto dell'ambiente.
3. L'istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando il pluralismo culturale come strumento di libertà, la stretta collaborazione con gli studenti e le famiglie, la valorizzazione delle risorse umane, la libertà di insegnamento in un contesto di collegialità, il dialogo e l'interazione con il territorio.
4. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 2006, l'istituzione ha come obiettivo primario quello di educare gli studenti ad un modo partecipe di essere cittadini responsabili e consapevoli dei propri diritti e doveri, in quanto l'esercizio della cittadinanza studentesca nella comunità scolastica è propedeutico a altre forme di cittadinanza (locale, nazionale, europea e mondiale). L'istituzione si impegna inoltre a realizzare l'uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, cercando di ridurre e colmare le disuguaglianze di partenza e a valorizzare le differenze di genere in un'ottica di pari opportunità. L'istituzione poi si ispira, nella propria azione di pubblico servizio, al criterio dell'imparzialità, rifiutando e condannando qualsiasi discriminazione per motivi di sesso, etnia, religione, opinioni politiche e condizioni psico-fisiche.
5. In particolare l'istituzione si attiene ai seguenti principi generali:
 - a) centralità dello studente, ossia spostamento della prospettiva di lavoro dall'insegnamento all'apprendimento, l'attenzione cioè agli stili cognitivi degli studenti, l'interazione continua tra docente e discente, l'attenzione alla motivazione; l'accoglienza, intesa come rimozione degli ostacoli al

benessere a scuola e aiuto nel superamento delle difficoltà che non devono essere ostacoli insuperabili, ma motivo di crescita e di riflessione costruttiva su di sé;

b) collaborazione tra studenti, in modo tale che chi si trova in difficoltà possa avere dai compagni aiuto concreto e stimolo per recuperare eventuali lacune;

c) promozione dell'eccellenza, intesa come sviluppo dei talenti di ciascuna individualità;

d) personalizzazione del curriculum attraverso l'offerta di percorsi personalizzati scelti dagli studenti sulla scorta dei propri interessi;

e) valorizzazione delle risorse umane: nella consapevolezza che docenti e personale non docente hanno un ruolo fondamentale nel processo educativo, l'istituzione è impegnata a incrementare con la formazione in servizio la professionalità di ciascuno, a valorizzare le competenze individuali nell'affido degli incarichi e a creare un clima di positiva collaborazione;

f) stretta collaborazione con gli studenti e le famiglie: l'istituzione pratica una gestione partecipata del servizio scolastico nella definizione dei principi educativi attraverso l'intensificazione dei momenti di incontro, di comunicazione e di condivisione; agli studenti e ai genitori l'istituzione chiede precise assunzioni di responsabilità in quanto essi sono chiamati a condividere nelle sue finalità generali il progetto formativo della scuola e collaborare fattivamente alla sua realizzazione. In particolare l'istituzione invita a partecipare ai momenti collegiali previsti per loro per una rinnovata valorizzazione di tutti i soggetti impegnati nel processo di istruzione e formazione;

g) pluralismo culturale, inteso come risorsa e come ricchezza in una società sempre più multiculturale, in una scuola che deve confrontarsi con la realtà esterna e che deve preparare gli studenti alla complessità e alla diversità;

h) dialogo e interazione con il territorio, per un'istituzione che deve svolgere un ruolo attivo nel panorama culturale della città offrendo occasioni, accogliendo opportunità esterne in grado di arricchire il curriculum scolastico e offrendo, a sua volta, una risposta qualificata alla domanda di istruzione e ai bisogni formativi del territorio. In particolare, considerata la storia della Regione Trentino Alto Adige, la sua valenza naturalistica e la vocazione turistica, l'istituzione promuove la conoscenza dell'autonomia, della storia e della geografia locale, nonché la valorizzazione delle attività e del patrimonio alpino.

Articolo 3

Criteri di organizzazione

1. L'istituzione provvede all'erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:

a) adeguatezza del progetto organizzativo e didattico alle capacità e alle caratteristiche degli studenti, considerati nella loro dimensione evolutiva; alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l'istituzione interagisce;

b) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti e collaborazione tra le componenti interne e le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio;

c) programmazione dell'attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;

d) valutazione sistematica del servizio erogato e controllo dei risultati in un'ottica di efficienza, economicità e trasparenza, al fine di raggiungere e di implementare gli standard di qualità previsti dal progetto di istituto e nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;

e) informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l'esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili alla vita della dell'istituzione da parte di tutta la comunità.

Capo II

Organi dell'istituzione autonoma

Articolo 4

Organi dell'istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono:
 - a) il consiglio dell'istituzione;
 - b) il dirigente dell'istituzione;
 - c) il collegio dei docenti;
 - d) il consiglio di classe;
 - e) il nucleo interno di valutazione;
 - f) il revisore dei conti.
2. Presso l'istituzione sono altresì istituite la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006, nonché la consulta degli studenti ai sensi dall'articolo 28 della medesima legge provinciale.
3. Il consiglio dell'istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

Articolo 5

Composizione, durata in carica, nomina e funzioni del consiglio dell'istituzione

Composizione e durata in carica

1. Il consiglio dell'istituzione è composto da 19 (diciannove) membri così suddivisi:

- a) il dirigente dell'istituzione;
 - b) 8 (otto) rappresentanti dei docenti;
 - c) 4 (quattro) rappresentanti dei genitori;
 - d) 2 (due) rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;
 - e) 4 (quattro) rappresentanti degli studenti.
2. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.
 3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).
 4. Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
 5. Il Dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'istituzione.
 6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.

7. Il Responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.

8. Il Presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori. Fermo restando che la rappresentanza legale dell'istituzione spetta al Dirigente, ai sensi dell'art. 3 della Legge P. n° 5/ 2006, il Presidente del Consiglio dell'istituzione rappresenta il Consiglio dell'istituzione nelle occasioni pubbliche. In sintonia con il Dirigente condivide progetti e percorsi di sviluppo, confrontandosi, se necessario, con enti, amministrazioni e imprese. Può promuovere incontri con altri consigli delle istituzioni, favorendo lo scambio e la messa in rete di comuni interessi ed esperienze.

Funzioni

1. Il consiglio dell'istituzione è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento interno;
- c) il regolamento che definisce i diritti e i doveri degli studenti e i comportamenti che configurano mancanze disciplinari;
- d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione, il progetto di istituto;
- f) la carta dei servizi;
- g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
- h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
- i) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- l) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
- m) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.

Articolo 6

Funzioni del Dirigente dell'istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il Dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il Dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:

- a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
- b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della gestione stessa;
- c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;

- d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
- e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.
3. Il Dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.
4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati; e *assegna* l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri e le modalità, nonché il numero massimo stabiliti dalla Provincia, ai sensi di quanto disposto dalla normativa provinciale vigente. Il Dirigente, inoltre, è coadiuvato dal Responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.
6. Il Dirigente presenta, almeno due volte all'anno, orientativamente con cadenza semestrale al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Articolo 7

Composizione e funzioni del collegio dei docenti

Composizione

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.
2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il Dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare.

Funzioni

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative; in particolare per quanto attiene a:
- a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto di istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
 - b) la programmazione generale dell'attività didattico - educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal consiglio dell'istituzione;
 - c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
 - d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
2. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.

Articolo 8

Composizione e funzioni del consiglio di classe

Composizione

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e da quelli degli studenti.
2. Fanno parte del consiglio di classe 2 (due) rappresentanti dei genitori e 2 (due) rappresentanti degli studenti.
3. I componenti del consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno previsto dall'articolo 15 per le elezioni degli organi collegiali e comunque entro 40 (quaranta) giorni dall'inizio delle lezioni; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
5. Il consiglio di classe è presieduto dal Dirigente dell'istituzione, o da un docente da lui delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico - educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

Funzioni

1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.
2. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.
3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito, il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.
4. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.
5. Ai consigli di classe possono essere invitati tutti gli studenti e i genitori della classe con possibilità di intervento; il diritto di voto è riservato tuttavia ai soli componenti dell'organo. L'iniziativa può partire dal docente coordinatore di classe ovvero dai rappresentanti degli studenti e dei genitori della classe, previa comunicazione al coordinatore; il consiglio di classe quindi valuterà caso per caso l'opportunità di aprire la seduta a tali soggetti esterni all'organo, fermo restando che ciò non è possibile qualora il consiglio di classe eserciti la sua attività di valutazione degli studenti.

Articolo 9

Composizione, durata in carica e funzioni del nucleo interno di valutazione

Composizione e durata

1. Il nucleo interno di valutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 27, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006, e dura in carica tre anni. Il numero complessivo dei

componenti è di 5 (cinque), di cui il Dirigente scolastico, 1 (uno) appartenente alla componente docenti, 1 (uno) a quella dei genitori, 1 (uno) al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, 1 (uno) agli studenti.

2. Il docente è designato dal collegio dei docenti tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione; gli altri componenti sono designati, sempre nel rispetto di profili di competenza, rispettivamente dalla consulta dei genitori, dalla consulta degli studenti, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea.

3. Tutti i membri restano in carica per un periodo coincidente con la durata dell'organo. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni entro 15 giorni dalla comunicazione la componente competente provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.

4. La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata al docente.

5. Il funzionamento del nucleo è disciplinato con il regolamento interno previsto dall'articolo.

Funzioni

1. Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell'istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.

2. Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto di istituto.

3. Alla fine di ciascun anno scolastico il nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell'istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'istituzione e per aggiornare il progetto di istituto; il rapporto annuale è, inoltre, inviato al Comitato provinciale di valutazione e al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.

Articolo 10

Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il consiglio dell'istituzione nomina il Revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.

2. Il Revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il Revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Articolo 11

Consulta degli studenti

1. La consulta degli studenti è costituita con il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita dell'istituzione e in particolare di:

- a) assicurare opportunità di incontro tra gli studenti dell'istituzione attraverso la pratica del confronto democratico;
 - b) favorire la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, di discuterle e formulare proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative;
 - c) esprimere i pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti e dal nucleo di valutazione interno in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;
 - d) organizzare le assemblee di istituto.
2. La consulta degli studenti è composta da:
- a) i rappresentanti degli studenti di ciascun consiglio di classe;
 - b) i rappresentanti degli studenti nel consiglio dell'istituzione;
 - c) i rappresentanti degli studenti dell'istituzione eletti nella consulta provinciale.
3. La consulta degli studenti è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. I rappresentanti degli studenti nel consiglio dell'istituzione nominano tra di loro uno studente che provvede a convocare la consulta, ne guida i lavori ed è il referente per il Dirigente.
4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.
5. Le riunioni della consulta degli studenti si svolgono, di norma, al di fuori dell'orario delle lezioni, fatti salvi i casi particolari stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 15. L'istituzione mette a disposizione della consulta degli studenti i locali e le risorse idonee nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Articolo 12

Consulta dei genitori

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta:
- a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
 - b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione stessa;
 - c) esprime i pareri richiesti dal Dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti, e dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;
 - d) promuove iniziative di formazione coerenti con il progetto d'istituto da rivolgere ai genitori.
2. La consulta dei genitori è composta da:
- a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
 - b) i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione;
 - c) un solo rappresentante per ogni associazione dei genitori riconosciuta che ne faccia richiesta prima dell'avvio dell'anno scolastico, secondo quanto disposto dall'articolo 19.
3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. Il presidente del Consiglio dell'Istituzione ricopre l'incarico di presidente della consulta e ne costituisce il referente per il dirigente dell'istituzione.
4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno previsto dall'articolo 15.
5. L'istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonee, nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Capo III

Strumenti di programmazione e organizzazione

Articolo 13

Contenuti, approvazione e durata del progetto di istituto

Contenuti

1. Il progetto di istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
2. Il progetto di istituto contiene, in particolare:
 - a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;
 - b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati;
 - c) il quadro dell'offerta formativa curricolare;
 - d) i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curriculum, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta;
 - e) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
 - f) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
 - g) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale dell'istituzione;
 - h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
 - i) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al nucleo interno di valutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;
 - l) le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita della scuola, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
 - m) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
 - n) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica;
 - n) i supporti offerti agli studenti: accoglienza, orientamento, recupero disciplinare, tutoraggio, stage;
 - o) il profilo studenti in uscita e cioè le competenze che devono essere raggiunte dagli studenti alla fine del percorso liceale.

Approvazione e durata

1. Il progetto di istituto è adottato dal Consiglio dell'istituzione nel rispetto del presente statuto.
2. Alla elaborazione del progetto di istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell'istituzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto e la sottopone all'approvazione del consiglio dell'istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del progetto d'istituto stesso

che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della consulta dei genitori e di quella degli studenti.

3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il consiglio dell'istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione.

4. Il progetto di istituto, di durata triennale, aggiornabile annualmente, è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei due terzi suoi componenti in modo tale da assicurarne la conoscenza alle famiglie ai fini dell'iscrizione e l'applicazione dall'anno scolastico successivo.

5. Il progetto di istituto è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Articolo 14

Carta dei servizi

1. La carta dei servizi dell'istituzione è il documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.

2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:

a) i principi generali di organizzazione del servizio: partecipazione, efficienza, trasparenza e tutela della privacy;

b) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell'istituzione;

c) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;

d) i servizi amministrativi e relative procedure;

e) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;

f) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;

g) le procedure per i reclami;

h) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami.

3. La carta dei servizi è resa pubblica con affissione all'albo e diffusione con gli strumenti elettronici.

Articolo 15

Regolamento interno

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento dell'istituzione e dei suoi organi, con esclusione del collegio dei docenti che predisporrà un apposito regolamento.

2. In particolare riguarda i seguenti aspetti:

a) modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;

b) modalità di pubblicità degli atti;

c) orari dell'attività scolastica;

d) modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;

e) rapporti scuola famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;

f) funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;

g) funzionamento degli uffici e modalità di accesso per il pubblico;

h) criteri e modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione e visite guidate, scambi, stage formativi;

- i) esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee degli studenti e dei genitori;
- l) criteri e modalità per l'utilizzo e delle attrezzature e sussidi didattici da parte degli studenti;
- m) diritto di associazione, anche di ex studenti, e criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse;
- n) modalità di utilizzo delle fotocopiatrici;
- o) modalità e criteri di distribuzione di materiale informativo agli studenti;
- p) modalità di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- q) modalità per l'individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- r) modalità di funzionamento della consulta dei genitori, della consulta degli studenti e del nucleo interno di valutazione.

Articolo 16

Regolamento che definisce i diritti e i doveri degli studenti e comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. Questo regolamento individua i diritti degli studenti e i loro doveri, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti a rogarle, nella convinzione che i diritti e i doveri degli studenti e il loro relativo esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, per l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e per l'educazione alla cittadinanza attiva.

2. In particolare riguarda:

il diritto:

- a) di crescere in un ambiente sereno e rispettoso dello studente in quanto persona in divenire;
- b) a una formazione che tenga conto della sua identità di studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sui suoi bisogni;
- c) ad essere informato in merito alla vita dell'istituzione, alle sue regole, alle opportunità offerte, in generale a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
- d) a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita dell'istituzione;
- e) a svolgere assemblee e riunioni e fondare associazioni in sintonia con il progetto di istituto;
- f) ad essere valutato con chiarezza per poter essere consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorare il rendimento scolastico e formativo;
- g) ad essere tutelato nella privacy;
- h) di operare in un ambiente sicuro.

Il dovere:

- a) di frequentare regolarmente le lezioni e le attività scolastiche;
- b) di concorrere con impegno al raggiungimento del proprio successo formativo;
- c) di rispettare negli atteggiamenti e nelle espressioni, non solo verbali, il clima formativo del luogo e la funzione educativa del personale dell'istituzione;
- d) di osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
- e) di preservare l'integrità, la pulizia e il decoro degli ambienti in cui hanno luogo le attività scolastiche e l'efficienza degli strumenti utilizzati per lo svolgimento delle stesse;
- f) di comunicare regolarmente alla famiglia gli esiti del profitto scolastico.

3. Il regolamento dovrà esplicitare le sanzioni relative alle mancanze disciplinari rispettando i seguenti principi generali:

- a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
- b) la responsabilità disciplinare è personale;
- c) comportamento e profitto sono ambiti separati, e pertanto i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto;
- d) la sanzione rispetta il criterio della gradualità e allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni. Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia e in caso di infrazioni particolarmente gravi, il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola sarà affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale.

Articolo 17

Elaborazione e approvazione dei regolamenti e della carta dei servizi.

- 1. Il consiglio dell'istituzione entro otto mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto approva a maggioranza dei suoi componenti la carta dei servizi, il regolamento interno e il regolamento che definisce i diritti e i doveri degli studenti e i comportamenti che configurano mancanze disciplinari.
- 2. Nella fase di elaborazione dei suddetti regolamenti il consiglio dell'istituzione acquisisce il parere della consulta dei genitori, della consulta degli studenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea e del collegio dei docenti.
- 3. I suddetti documenti saranno pubblicati all'albo dell'istituzione e diffusi attraverso l'utilizzo dei mezzi elettronici.

Capo IV

Strumenti di programmazione finanziaria

Articolo 18

Bilancio di previsione e conto consuntivo

- 1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto di istituto.
- 2. Il consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
- 3. Il Dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto di istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.
- 4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal Dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.

Capo V

Partecipazione all'attività dell'istituzione

Articolo 19

Diritto di riunione, di assemblea e modalità di riconoscimento delle associazioni dei genitori

1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.
2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione, sono agevolati e sollecitati momenti di incontro di tutte le componenti la comunità scolastica, per le quali saranno a disposizione spazi e risorse. In particolare l'istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori e degli studenti con deliberazione del consiglio dell'istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statuari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti e dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno. Per quanto riguarda in particolare il riconoscimento delle associazioni dei genitori, è necessaria la presentazione di atto ufficiale di costituzione e di un elenco aggiornato degli associati che deve corrispondere almeno all'1% dell'intera componente genitori dell'istituzione.

Capo VI

Rapporti con il territorio

Articolo 20

Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.
2. A tal fine l'istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito locale provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative, o imprese simulate o altre organizzazioni funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto. In particolare l'istituzione promuove e attua le seguenti azioni:
 - a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti operanti sul territorio;
 - b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale;
 - c) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
 - d) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;
 - e) promuove o aderisce a protocolli di intesa, convenzioni, contratti e accordi di programma per la realizzazione di progetti coerenti con il progetto di istituto.

3. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma precedente contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e/o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'istituzione.
4. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.
5. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti, completi di tutti gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore, sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.
6. Per tutti i progetti attivati il nucleo di valutazione interno provvede a valutarne gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

Capo VII

Norme finali

Articolo 21

Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.
2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
3. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
4. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione, e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.